

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Stabilimento n. CE IT 1102, sito in Mazara del Vallo (TP), impresa alimentare Scampesca di Gancitano Salvatore - Sospensione del riconoscimento.

Il dirigente del Servizio 7 Sicurezza Alimentare

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m. e i.;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m. e i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m. e i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 "Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments", che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 concernente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il D.D.G. del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato Regionale della Salute n. 01094 del 14 giugno 2011 con il quale è stato adottato l'Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alle "Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";
- VISTO il decreto dell'assessore regionale per la salute n. 0477/13 del 13 marzo 2013 con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante "Linee guida applicative del

Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale"; e l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria";

VISTO il decreto del dirigente generale di questo dipartimento n. 657 del 08 aprile 2013 inerente "Procedure di riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale";

VISTO l'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 600.7/24481/AG50/2930 del 22 aprile 1996 del Ministero della Sanità con il quale lo stabilimento dell'impresa alimentare **MALAGA S.N.C. DI GANCITANO SALVATORE & C.** sito nel comune di **Mazara del Vallo (TP)** nella via Verona, n. 35 è stato riconosciuto idoneo ai fini dell'attività di tipologia 3 di cui alla circolare ministeriale n. 5 del 19 febbraio 1993 con l'attribuzione dell' *approval number* **CE IT 1102**;

VISTO il decreto n. 01281 del 12 luglio 2002 con il quale l' *approval number* **CE IT 1102** è stato volturato all'impresa alimentare **SCAMPESCA DI GANCITANO SALVATORE**;

VISTA la nota prot. n. 81 del 18 gennaio 2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 31 gennaio 2018 al n. 8193, con la quale il Servizio di igiene alimenti di origine animale della Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, ha comunicato che l'impresa alimentare ha sospeso temporaneamente l'attività e pertanto richiede la sospensione del numero di riconoscimento;

RITENUTO di dovere procedere alla sospensione temporanea del riconoscimento;

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'*approval number* **CE IT 1102** attribuito allo stabilimento dell'impresa alimentare **SCAMPESCA DI GANCITANO SALVATORE** con sede nel comune di **MAZARA DEL VALLO (TP)**, nella via Verona, n. 35 è temporaneamente sospeso.

Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

La riattivazione del riconoscimento resta subordinata alla revoca del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'A.S.P. di Trapani per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 08/02/2018

F.to

**Il Dirigente del Servizio
(Dr. Pietro Schembri)**

Il Dirigente della U.O.B. 7.01
(Dr. Vincenzo Bonomo)

L'istruttore direttivo
(C. Curcio)